

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Prima Civile

R.G. n. 2690/2016 – Relatore Dr.ssa E. Di Falco

Udienza del 02.03.2018

Comparsa conclusionale

*nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di pronuncia
della Cassazione ex artt.383 e 392 c.p.c.*

**Per: Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni
s.n.c. di Bardi e Milani**, in persona del Curatore Rag.
Daniele Moretti, appellante/convenuto in riassunzione
(Avv. C. Marconi e S. Pistelli),

Contro: FALZEA BRUNO, appellato/attore in
riassunzione (Avv. S. Fiore e S. Michelacci).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della decisione della Suprema Corte (n.11784/2010 R.G./ sentenza n.8800/16 del 9/3-4/5/2016), il sig. Falzea, con atto di citazione in riassunzione, datato 08.11.2016 e notificato al Fallimento Biemme Costruzioni, in persona del curatore Daniele Moretti, conveniva in sede di rinvio avanti alla Corte di Appello di Firenze la curatela fallimentare per l'udienza del 03.03.2017, chiedendo: A) dichiarare e/o confermare il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore del sig. Bruno Falzea della proprietà in diritto di superficie per la durata di 99 anni sull'immobile oggetto di causa; B) stabilire il definitivo prezzo della compravendita in £ 122.000.000 (pari a € 63.007,74), oltre IVA, concedendo termine al Falzea per integrare il saldo prezzo; C) Condannare il Fallimento Biemme Costruzioni al risarcimento dei danni descritti nel corso del giudizio; D) Condannare il Fallimento Biemme Costruzioni al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani che contestando ogni contrario assunto avversario, chiedeva la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, di contro reiterando le domande proposte e l'accoglimento delle conclusioni prese nel



secondo grado di giudizio e riportate nell'atto di appello introduttivo del giudizio di cui al n.2249/2006 R.G., notificato a controparte in data 19.10.2006; e giusto quanto disposto dall'art. 394 c.p.c. dunque instando per la riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n.692/2005 del 25.7.2005.

Alla prima udienza del 16.06.2017, rinvio d'ufficio dal 03.03.2017, la causa veniva rinviata in quanto trattandosi di vecchio rito doveva essere tenuta avanti al designato giudice istruttore; all'udienza del 02.10.2017 da questi tenuta, entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle di cui ai rispettivi fogli depositati telematicamente; il G.I. pertanto, dato atto, rinviava al 02.03.2018 assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c.

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE / CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, n.692/05 del 25.7.2005, depositata in cancelleria il 25.7.2005, in accoglimento dell'interposto appello:

1) in ipotesi: accertata e dichiarata la non rituale produzione dei documenti acquisiti agli atti successivamente alla rimessione in istruttoria disposta dal giudice a quo con provvedimento del 10.01.2005, disporre lo stralcio dei documenti per tal modo acquisiti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui, ritenendo provata l'anteriorità della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, respinge l'eccezione di cui all'art. 72 L.F. proposta dalla curatela; in ipotesi subordinata, emendare il vizio di motivazione da cui comunque risulta sul punto affetta la sentenza impugnata, non potendosi far discendere effetti di sorta ai fini del decidere da documenti intempestivamente prodotti dall'attore;

2) in via gradata respingere la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal sig. Falzea Bruno per essere la stessa infondata e non provata, presupponendo l'accoglimento della medesima l'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attore in forza del



preliminare di compravendita concluso tra le parti, non avendo invece il medesimo ottemperato all'obbligo di corrispondere il prezzo totale di compravendita al momento della sua immissione nel possesso dell'immobile;

3) in denegata ipotesi determinare in €uro 77.373,91, compresa IVA nella misura del 4%, il prezzo di acquisto della compravendita intercorsa tra le parti, condannando l'attore alla corresponsione della parte di prezzo residua, al netto degli acconti risultati in causa come corrisposti, nonché al pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute, interessi su ritardati pagamenti compresi, da determinarsi eventualmente anche previo completamento della CTU contabile; oltre agli interessi, sino al saldo, nella misura pattuita dal termine dei lavori, o in ipotesi subordinata dalla immissione nel possesso o in ipotesi denegata dalla domanda. Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio, con compensazione di quelle del giudizio di cassazione”.

Allo stato la trattazione della causa non necessita da parte di questa difesa di ulteriori deduzioni e dunque ci si limita a richiamare tutte le difese svolte nella comparsa di costituzione e negli atti richiamati, insistendo nelle eccezioni, richieste e conclusioni ivi formulate.

Grosseto / Firenze, 19.02.2018

Avv. Claudio Marconi

